



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art.1 - Composizione del Collegio

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti nell'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

I revisori sono nominati dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo, e non possono essere revocati se non per giusta causa. Essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili per non più di una volta.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli iscritti.

I colleghi eleggibili alla carica di revisore dei conti devono aver comunicato, prima dell'inizio dell'Assemblea, alla segreteria dell'Ordine, la disponibilità alla nomina quale revisore dei conti. Tale elenco sarà reso noto ai partecipanti all'Assemblea.

Art.2 - Modalità richieste per la nomina

L'Assemblea degli iscritti provvederà mediante votazione segreta alla elezione dei componenti. Ciascun iscritto presente riceverà nel corso dell'Assemblea dal Presidente dell'Ordine una scheda su cui dovrà indicare non più di cinque nominativi diversi di iscritti all'albo scelti nell'elenco di cui all'art.1. I tre nominativi più votati saranno eletti membri effettivi mentre i due successivi saranno eletti membri supplenti. In caso di parità di voti, viene preferito il più anziano per iscrizione all'Albo. Successivamente l'Assemblea eleggerà il Presidente del Collegio, mediante votazione a scrutinio segreto, tra i tre membri effettivi scelti in precedenza. Ad ogni iscritto presente all'Assemblea sarà consegnata dal Presidente dell'Ordine una scheda su cui dovrà indicare un solo nominativo. Il più votato sarà eletto Presidente del Collegio.

Handwritten signature or initials on the right margin.

Art.3 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti decadono dall'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio dell'Ordine entro il quarto grado.

La cancellazione o la sospensione dall'albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.

Handwritten date: 25/5/86

t.4 - Sostituzione

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di anzianità per iscrizione all'albo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea degli iscritti dal revisore più anziano per iscrizione all'albo.

Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea degli iscritti perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art.5 - Doveri del Collegio

Il Collegio dei Revisori deve:

- a) controllare ed accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Ordine;
- b) accertare, attraverso l'esame dei documenti giustificativi, la corrispondenza del conto consuntivo annuale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa, l'esistenza di eventuali altri valori e titoli di proprietà nonché la motivazione e i saldi dei conti bancari e/o postali.

L'obbligo di controllo deve essere limitato al controllo di legittimità senza estenderlo anche al merito.

Art.6 - Riunioni e deliberazioni

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni semestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un anno a due riunioni del Collegio decade all'ufficio.

Delle riunioni del Collegio, deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel "libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei revisori" e sottoscritto dagli intervenuti alla riunione.

Art.7 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni foglio, siglato dal Presidente del Consiglio o dal Consigliere Segretario dell'Ordine.

Il Presidente o il Consigliere Segretario dell'Ordine devono dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Art.8 - Comunicazione del conto consuntivo e del conto preventivo

Ogni anno il conto consuntivo e quello preventivo proposti dal Consiglio devono essere trasmessi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine al Collegio dei Revisori, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli iscritti che deve discuterli.

La relazione del Collegio dei Revisori sui suddetti documen-

[Handwritten signature]

99/9/52

4 sarà trasmessa al Presidente dell'Ordine non oltre cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art.9 - Relazione del Collegio dei Revisori

Nella relazione annuale al conto consuntivo ed a quello preventivo il Collegio dei Revisori deve:

- a) riferire sulla tenuta della contabilità
- b) fare osservazioni e proposte in ordine al conto consuntivo, a quello preventivo, ed alla loro approvazione.

Art.10 - Deposito della relazione

La relazione del Collegio dei Revisori, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono restare in visione degli iscritti presso la segreteria dell'Ordine nei cinque giorni che precedono l'Assemblea e finchè siano approvati.

Art.11 - Tutte le prestazioni dei componenti del Collegio sono gratuite.

Art.12 - Norma transitoria

I tre revisori effettivi già nominati dall'Assemblea del 29.05.1996 s'intendono automaticamente confermati ed insediati all'atto dell'approvazione del presente regolamento ed il revisore più anziano per iscrizione all'albo assumerà la Presidenza del Collegio.

Il Collegio dei revisori così costituito resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo 1996 e del bilancio preventivo 1997. Nel caso si rendesse necessaria l'integrazione di un componente effettivo del Collegio dei revisori, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dovrà convocare, l'Assemblea degli iscritti per la nomina dei revisori necessari per l'integrazione.



Appla

25/1/96